



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-238/15

**Maria do Céu Bragança Linares Verruga e altri
contro
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche**

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Sussidio economico per studi superiori – Condizione per gli studenti non residenti nel territorio dello Stato membro interessato di essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato la loro attività lavorativa in tale Stato membro per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni – Discriminazione indiretta – Giustificazione – Obiettivo dell'aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore – Congruità – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2016

1. *Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Nozione – Aiuto attribuito per il mantenimento e gli studi in vista del proseguimento di studi universitari con scopo professionale – Inclusione – Beneficiari del principio della parità di trattamento – Figli del lavoratore migrante*

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, § 2)

2. *Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Normativa nazionale che subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori per gli studenti non residenti al requisito di essere figli di lavoratori che abbiano esercitato la loro attività lavorativa in tale Stato per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, art. 7, § 2)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 40)

2. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori per gli studenti non residenti al requisito che, alla data della domanda di sussidio economico, almeno uno dei loro genitori abbia lavorato in tale Stato membro per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni, ma non prevede un siffatto requisito per gli studenti residenti nel territorio di detto Stato membro, al fine di promuovere l'incremento della percentuale di residenti titolari di un diploma di istruzione superiore.

Infatti, una distinzione simile, in base alla residenza è idonea ad operare maggiormente a sfavore dei cittadini di altri Stati membri in quanto i non residenti sono più frequentemente cittadini non nazionali, e costituisce pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata. A tale proposito, l'obiettivo sociale, che consiste nell'aumentare in modo significativo la percentuale di residenti titolari di un diploma di istruzione superiore, costituisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto a livello dell'Unione. Inoltre, il requisito del periodo di lavoro minimo e ininterrotto del genitore lavoratore frontaliere è idoneo e necessario al conseguimento del citato obiettivo. Infatti, sembra legittimo che lo Stato erogatore del sussidio intenda appurare che il lavoratore frontaliere presenti effettivamente un legame di integrazione con la società richiedendo un collegamento sufficiente a combattere il rischio di veder sorgere un «turismo delle borse di studio». Orbene, il citato requisito è tale da stabilire un siffatto collegamento di tali lavoratori nonché una ragionevole probabilità di vedere lo studente far ritorno nello Stato membro interessato dopo aver concluso i suoi studi. Tuttavia, detto requisito eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo legittimo, nei limiti in cui non consente alle autorità competenti di concedere il sussidio qualora i genitori, pur se con alcune brevi interruzioni, abbiano lavorato nello Stato membro interessato per un lasso di tempo significativo, nel periodo precedente tale domanda, in quanto interruzioni siffatte non sono idonee ad interrompere il collegamento tra il richiedente il sussidio finanziario e lo Stato membro interessato.

(v. punti 43-47, 57, 58, 69, 70 e dispositivo)